**Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale**

**Premessa**

Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'Istituto, garantendone un utilizzo etico e sicuro. Esso attua e specifica quanto previsto

- dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act),
- dal GDPR (UE 2016/679),
- dalle Linee guida nazionali per IA nelle scuole (agosto 2025)
- dalla Legge 132/2025.

Al fine di garantire un uso dell'IA che sia spiegabile e costantemente monitorato dall'uomo, il presente Regolamento recepisce le indicazioni del Ministero e i protocolli di sicurezza interni (PUIA e DPIA). Il documento norma l'uso di tali tecnologie nelle sfere organizzative e pedagogiche, ponendo la tutela dei diritti fondamentali, l'equità, l'inclusione e lo sviluppo del pensiero critico al centro dell'evoluzione digitale della scuola.

Il Regolamento si applica ai seguenti soggetti, nei limiti delle rispettive funzioni, responsabilità e autorizzazioni al trattamento dei dati personali:

a) il Dirigente scolastico;

b) il personale docente;

c) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA;

d) gli studenti, nell'ambito delle attività didattiche e formative autorizzate;

e) le famiglie, per gli aspetti di informazione e corresponsabilità educativa rispetto all'uso dell'IA da parte degli studenti.

f) eventuali altri soggetti espressamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

## Art. 1 - Oggetto, finalità e base giuridica

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituzione scolastica per le attività didattiche, educative, organizzative e amministrative.

2. L'IA è adottata esclusivamente come strumento di supporto e mai come sistema decisionale autonomo, garantendo la centralità della persona e la supervisione umana.
3. Le finalità sono

- promuovere un uso etico e responsabile
- sostenere la personalizzazione degli apprendimenti e favorire l'inclusione
- sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa
- migliorare l'efficienza dei processi amministrativi

- definire un quadro chiaro di ruoli, responsabilità, limiti e controlli nell'utilizzo dell'IA in ambito scolastico
- promuovere l'apprendimento autentico, la creatività e il pensiero critico degli studenti, contrastando sia un uso meramente strumentale dell'IA sia l'appiattimento delle attività didattiche.

4. Il trattamento dei dati si fonda sull'esecuzione di un 'compito di interesse pubblico' (Art. 6 GDPR); pertanto, non è richiesto il consenso degli interessati, ferma restando l'obbligatoria informazione. Restano fermi, per gli eventuali trattamenti aggiuntivi non riconducibili al compito di interesse pubblico, gli ulteriori presupposti di liceità previsti dal GDPR.

**Art. 2 - Ambito di applicazione e strumenti autorizzati**

1. L'uso dell'IA è consentito esclusivamente all'interno dell'ecosistema digitale d'istituto (es. Google Workspace for Education), configurato per escludere l'uso dei dati degli utenti per l'addestramento dei modelli dei fornitori.
2. L'elenco aggiornato dei sistemi di IA autorizzati è pubblicato in allegato al presente regolamento. Tale elenco viene revisionato periodicamente dal Referente IA, sentito il Dirigente Scolastico e il DPO.
3. L'introduzione di nuovi applicativi o funzionalità IA non presenti nell'elenco iniziale sarà preceduta da una verifica tecnica di conformità e dovrà essere approvata dal Dirigente Scolastico.
4. È vietato l'uso di account personali o di strumenti non espressamente approvati dal Dirigente Scolastico e censiti nel registro dei sistemi IA dell'Istituto, in particolare dei sistemi che utilizzano i dati per addestrare modelli generali non controllati dall'Istituto.
5. Qualora l'Istituto intenda realizzare progetti didattici specifici che prevedano l'attivazione o l'uso di funzionalità IA direttamente tramite l'account istituzionale dell'alunna/o, si applicano le seguenti condizioni:
6. Il progetto deve essere preceduto da una specifica informativa alle famiglie e, ove necessario, dalla raccolta del consenso informato (o autorizzazione dei genitori per i minori di anni 14).
7. L'uso è circoscritto esclusivamente alle attività previste dal progetto e sotto la diretta supervisione del docente referente del progetto(?).
8. L'Amministratore di Sistema deve verificare che le impostazioni dell'account limitino l'esposizione dei dati personali dell'alunno verso i server del fornitore esterno.

**Art. 3 - Governance e valutazione dei rischi**

1. Il Dirigente con il supporto del DPO, effettua una 'valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)' e una valutazione di conformità ai requisiti dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio.

2. Il Dirigente Scolastico esercita la governance complessiva e può disporre la sospensione o limitazione dei sistemi in caso di rischi.

3. Il Dirigente designa uno o più Referenti IA per la gestione tecnica, la configurazione degli accessi e l'attuazione delle misure di sicurezza, senza poteri decisionali sui contenuti.
4. L'Istituto adotta e aggiorna annualmente il Piano sull'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA). Tale documento, allegato al PTOF, definisce le scelte metodologiche, gli strumenti software autorizzati, le modalità di formazione e i progetti didattici specifici che prevedono l'uso di sistemi di IA.
5. Il Dirigente può istituire un team per l'IA composto da Referenti IA, animatore digitale e DPO con funzioni consultive in materia di uso pedagogico e valutazione dei rischi.

**Art. 4 - Ruoli, responsabilità e trasparenza**

1. Referente IA, designato dal Dirigente Scolastico, gestisce esclusivamente l'aspetto tecnico e la sicurezza dell'IA d'istituto. Il suo operato è vincolato alle istruzioni ricevute e alle normative vigenti, con il compito di garantire il corretto funzionamento dei sistemi senza mai intervenire nelle scelte didattiche o amministrative.
2. I docenti: possono impiegare l'Intelligenza Artificiale solo per scopi didattici autorizzati, restando gli unici responsabili delle scelte pedagogiche. È loro dovere esaminare criticamente i contenuti prodotti dall'IA, evitando di delegare alla macchina valutazioni o decisioni educative, e devono inoltre sorvegliare affinché gli alunni utilizzino tali tecnologie in modo corretto, etico e trasparente.
3. I docenti sono inoltre incoraggiati a progettare attività che utilizzino l'IA per potenziare la personalizzazione, la metacognizione e la co-creazione di contenuti con gli studenti, in coerenza con le metodologie indicate nel PUIA.
4. Personale ATA e DSGA: possono avvalersi dell'Intelligenza Artificiale unicamente per scopi organizzativi e gestionali autorizzati, agendo sotto la guida del Dirigente Scolastico. In questo contesto, l'IA funge da supporto tecnico per l'istruttoria e la gestione dei documenti, ma la responsabilità finale di ogni atto amministrativo resta esclusivamente in capo al personale. È infatti vietata qualsiasi delega automatizzata che sostituisca l'intervento umano nei procedimenti formali della scuola.

5. Studenti: utilizzano l'IA solo sotto guida dei docenti. L'uso non dichiarato dell'IA per eludere verifiche o produrre elaborati personali è considerato comportamento non conforme. È considerato comportamento non conforme e può comportare interventi educativi e, se del caso, sanzionatori, in linea con lo Statuto delle

Studentesse e degli Studenti. L'Istituto promuove, tuttavia, azioni preventive di educazione all'uso responsabile dell'IA.

6. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di protezione dei dati, affiancando il Dirigente scolastico nella valutazione dei rischi, nella verifica della conformità dei trattamenti e nella gestione delle segnalazioni o delle criticità connesse all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

7. Obbligo di dichiarazione (trasparenza): qualsiasi materiale didattico, amministrativo o elaborato prodotto con il supporto significativo dell'IA (es. uso dell'IA per la generazione sostanziale del testo, non per semplici correzioni ortografiche) deve riportare esplicitamente la dicitura: "Documento generato/supportato con l'ausilio di sistemi di Intelligenza Artificiale".

**Art. 5 - Diritto alla spiegazione e trattamento etico**

1. Gli utenti (studenti e genitori) hanno il diritto di ricevere, con linguaggio chiaro e comprensibile, informazioni significative sul funzionamento dei sistemi di IA utilizzati a supporto di percorsi didattici o organizzativi, in particolare sugli scopi, sui dati trattati e sulle logiche generali di funzionamento.
   L'uso dell'IA deve evitare ogni forma di discriminazione, stigmatizzazione o riduzione degli studenti a meri dati o profili, riconoscendo la complessità della persona e valorizzandone l'unicità.
2. La responsabilità finale di ogni atto o valutazione resta esclusivamente in capo alla persona fisica firmataria; l'errore del sistema IA non esonera il firmatario dalle proprie responsabilità professionali.

**Art. 6 - Divieti specifici**

In conformità all'AI Act, è categoricamente vietato l'uso dell'IA per:

- Identificazione biometrica o riconoscimento delle emozioni (salvo casi eccezionali di sicurezza o assistenza medica autorizzata).
- Profilazione comportamentale o scoring degli studenti (valutazione della condotta basata su dati predittivi).
- Pratiche di manipolazione del comportamento.
- Generazione di contenuti che violino il copyright.
- Creazione o diffusione di contenuti audio/video/foto manipolati (*deepfake*) che riguardino membri della comunità scolastica. Il divieto vale anche se creati al di fuori dell'orario scolastico, ma diffusi su canali riconducibili alla comunità scolastica, quando incidono sul clima educativo e sulla dignità delle persone.

I divieti di cui sopra adottati dall'Istituto traducono in "protocolli operativi" i principi di umanizzazione, autenticità, equità e trasparenza nell'uso dell'IA generativa.

**Art. 7 - Formazione**

1. L'istituto promuove percorsi di formazione per il personale su funzionamento, limiti ed etica dell'IA.

2. La scuola include nel curricolo di educazione civica moduli per sviluppare negli studenti un approccio critico e consapevole, con particolare attenzione ai temi dell'autenticità degli elaborati, del plagio, dell'affidabilità delle fonti e del riconoscimento dei contenuti generati dall'IA (inclusi *deepfake* e misinformazione).

**Art. 8 - Monitoraggio e sanzioni**

1. L'Amministratore della piattaforma LMS (Google Workspace for Edu) monitora costantemente i log di utilizzo per individuare anomalie o violazioni della privacy. Il monitoraggio dei log avviene nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, secondo quanto previsto dal GDPR e dal PUIA.

2. L'uso difforme dal presente regolamento comporta misure correttive e sanzioni in linea con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e con le norme contrattuali del personale.

**Art. 9 – Aggiornamento**

Il presente Regolamento è oggetto di revisione periodica, almeno biennale, per recepire gli aggiornamenti normativi, le evoluzioni tecnologiche e le indicazioni provenienti dalla ricerca educativa e dalle reti di scuole.